



CERTIFICATO N. 50 100 14484 Rev.2



ISTITUTO TECNICO

“CARNARO-MARCONI-FLACCO-BELLUZZI”

Codice Ministeriale BRTH020006 – Codice Fiscale 91088990741
Sede centrale: via N. Brandi n. 11 72100 BRINDISI (BR) Sede



REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Delibera N° 58 del Collegio Docenti del 23/01/2024

Delibera N° 204 del Consiglio di Istituto del 10/02/2024

I.T.E.T. "Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi"
Prot. 0001825 del 19/02/2024
IV-6 (Uscita)

ART. 1 – FINALITÀ

L'arricchimento dell'offerta formativa, prodotto specifico dell'autonomia scolastica, si realizza attraverso iniziative integrative promosse dalla scuola a completamento dell'ordinaria attività curricolare. Rientrano tra queste iniziative i viaggi di istruzione che, per la loro importanza nel quadro generale della formazione degli allievi, devono trovare spazio nella progettazione e realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa. I viaggi d'istruzione e le visite guidate costituiscono attività integrative delle attività istituzionali della Scuola. Sono, perciò, effettuati per esigenze didattiche, strettamente connesse con i programmi d'insegnamento e con l'indirizzo degli studi, esclusivamente per il conseguimento di obiettivi cognitivi, culturali nonché relazionali.

ART. 2 – TIPOLOGIA DEI VIAGGI

1. Sono da considerarsi visite guidate le iniziative che comportano spostamenti organizzati delle scolaresche, che si esauriscono nell'ambito dell'orario curricolare delle lezioni o nell'ambito di un solo giorno, per cui non è richiesto pernottamento fuori sede. 2. Sono da considerarsi viaggi d'istruzione le iniziative che comportano il pernottamento degli alunni fuori sede e pertanto una maggiore complessità organizzativa.

Per le visite guidate che richiedono l'impiego di un mezzo di trasporto e per i viaggi d'istruzione è indispensabile la relativa delibera del Consiglio d'Istituto.

Le uscite didattiche sul territorio che non presuppongono il conferimento dell'incarico ad un'azienda di trasporti, non sono disciplinate dal presente Regolamento. Esse sono autorizzate direttamente dal Dirigente scolastico, previa delibera del Consiglio di classe e acquisizione del consenso delle famiglie degli allievi. I limiti economici del bilancio impongono che tutte le iniziative in questione siano a carico degli alunni partecipanti, ad eccezione degli stage finanziati dai Fondi Europei.

ART. 3 – PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Spetta ai Consigli di classe avanzare proposte per l'effettuazione di visite guidate e viaggi di istruzione. Tali proposte, che terranno conto delle indicazioni e degli orientamenti educativo-didattici del Collegio dei docenti contenuti nel P.T.O.F, vanno supportate con una specifica programmazione e inserite nella progettazione didattica per la classe in oggetto.

Commissione Viaggi di Istruzione

I Consigli di classe si avvarranno, per gli aspetti organizzativi, della collaborazione della Commissione Viaggi di Istruzione, costituita da più docenti, nominata dal Collegio docenti e presieduta dal Dirigente Scolastico, alla quale sono assegnati compiti di consulenza e coordinamento nella predisposizione e raccolta di informazioni, di materiale di documentazione e didattico e di collaborazione con la segreteria per la stesura delle schede tecniche dei singoli viaggi. Detta Commissione potrà avvalersi, a titolo consultivo, della collaborazione di uno studente e/o di un genitore componenti del Consiglio d'istituto.

Le proposte, deliberate dal competente consiglio di classe, devono contenere l'esatta indicazione dei seguenti elementi:

a) Itinerario, durata (giorni e notti) e programma di viaggio coerente con il percorso formativo; b) Mezzo di trasporto; c) Nominativo docente referente, accompagnatori effettivi e supplenti; d) Numero presunto di allievi partecipanti; e) Partecipazione di allievi diversamente abili.

Le proposte sono presentate al Collegio dei Docenti il quale, previa valutazione degli aspetti didattici ed educativi, delibera in relazione ad esse.

ART. 4 – DURATA E PERIODO

La durata massima delle iniziative sarà la seguente:

1. Per le classi prime e seconde: viaggi d'istruzione (della durata massima di tre giorni)
2. Per le classi terze e quarte: viaggi d'istruzione fino ad un massimo di cinque giorni
3. Per le classi quinte: viaggi d'istruzione fino ad un massimo di otto giorni da svolgersi di norma entro il mese di marzo.

È fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, durante il quale l'attività didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione delle lezioni. Si può derogare a tali disposizioni solo per precisi e fondati motivi legati a specifici progetti didattico-educativi.

ART. 5 – PARTECIPAZIONE

Affinché i viaggi di istruzione possano essere autorizzati ed effettuati deve essere assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli allievi della classe interessata. Per le visite guidate, di norma, deve essere assicurata la partecipazione della totalità della classe. Nel caso in cui per motivi disciplinari il consiglio di classe decida di non far partecipare alcuni alunni al viaggio d'istruzione,

il calcolo dei due terzi del numero dei partecipanti verrà fatto senza tener conto di tali alunni. Nessun viaggio potrà essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di detto numero degli alunni, salvo deroga disposta dal Dirigente Scolastico. È obbligatorio, anche per gli studenti maggiorenni, per le visite guidate e per i viaggi di istruzione, lo specifico consenso scritto dei genitori o, per i minorenni, di chi esercita la potestà. Gli allievi partecipanti devono essere in possesso di idoneo documento di identificazione personale e della tessera sanitaria; per i viaggi all'estero il documento dovrà essere valido per l'espatrio e accompagnato dal permesso di soggiorno in corso di validità per gli studenti di nazionalità extra Unione Europea. Al momento dell'adesione, i genitori degli allievi partecipanti segnalano particolari situazioni di ordine medico-sanitario concernenti allergie alimentari o di altro tipo o terapie in atto e autorizzano i docenti accompagnatori a svolgere ogni pertinente azione in favore degli allievi interessati. Durante le visite e i viaggi d'istruzione gli allievi hanno l'obbligo di osservare il Regolamento di disciplina; eventuali violazioni sono contestate in loco e sanzionate al rientro in sede. Per gli alunni non partecipanti rimane l'obbligo di frequenza delle lezioni, non essendo in alcun modo esentati dalla frequenza delle lezioni.

ART. 6 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione a carico delle famiglie è versata su conto di tesoreria dell'Istituto. Gli studenti che dichiarano la propria adesione definitiva alla visita di istruzione sono ugualmente tenuti a pagare la quota stabilita anche se recedono all'ultimo momento, salvo i casi di impedimento grave, se contemplato da apposita assicurazione.

Per le visite guidate e i viaggi di istruzione può essere richiesta una quota di anticipo e successivamente il saldo.

ART. 7 – NORME DI COMPORTAMENTO

Tutti gli studenti, durante le uscite e i viaggi, dovranno avere il massimo rispetto per le persone, le cose e gli ambienti con cui verranno in contatto, prendendo atto e rispettando le usanze e le norme vigenti del luogo.

In particolare sono vietati i seguenti comportamenti:

1. Uso di sostanze proibite o di alcolici
2. Fare schiamazzi o uscire ed entrare nelle camere altrui fuori dall'orario consentito
3. Recare disturbo in qualsiasi modo agli altri ospiti dell'albergo
4. Assumere atteggiamenti o compiere atti pericolosi per sé e per gli altri
5. Appartarsi o sottrarsi al controllo degli accompagnatori in camera o fuori
6. Staccarsi dal gruppo o uscire dall'albergo da soli o senza permesso
7. Mancare di puntualità ripetutamente
8. Sottrarsi alla partecipazione al programma culturale della visita di istruzione.
9. Assumere iniziative autonome che esulino dalla direzione e dalla sorveglianza dei docenti incaricati.

In caso di eventuali danni, si riterranno valide le regole e le sanzioni previste dal Regolamento disciplinare d'Istituto. Di conseguenza, eventuali danni saranno risarciti dalle famiglie. Gli studenti sono tenuti a partecipare a tutte le attività previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti incaricati, senza la possibilità di assumere iniziative autonome. Comportamenti non adeguati saranno puniti con riferimento al regolamento disciplinare di istituto.

In caso di comportamenti particolarmente gravi, i genitori saranno tenuti a raggiungere i propri figli e a farli rientrare a casa a proprie spese.

ART. 8 – DOCENTI ACCOMPAGNATORI

La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, è svolta dal personale docente, di norma individuato all'interno del consiglio della classe partecipante. Deve essere assicurata e sarà autorizzata di norma la presenza di un accompagnatore ogni 15 allievi, garantendo, comunque, la presenza di 2 accompagnatori per viaggio (nel caso in cui al viaggio partecipi una sola classe). Gli accompagnatori per viaggi e visite devono essere individuati esclusivamente fra i docenti, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti attività di servizio. Rientra nel potere discrezionale del Dirigente Scolastico conferire incarico di accompagnatore ad unità di personale ATA, profilo collaboratore scolastico, in casi di supporto logistico-organizzativo.

Per la scelta dei docenti accompagnatori si utilizzeranno i seguenti criteri:

- 1) disponibilità;
- 2) appartenenza del docente al consiglio di classe della classe interessata;
- 3) rispetto delle esigenze legate all'appartenenza di genere dell'intero gruppo interessato al viaggio;
- 4) rotazione dell'incarico.

ART.9 – ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI

Onde assicurare il diritto agli allievi con disabilità di partecipare ai viaggi di istruzione, la scuola comunica all'Agenzia di viaggio e alle strutture riceventi la presenza di detti allievi, ai quali devono essere assicurati e forniti i servizi idonei secondo la normativa vigente in materia. Per gli allievi non deambulanti il mezzo di trasporto deve essere fornito di dispositivo sollevatore. L'accompagnatore dell'allievo diversamente abile non deve necessariamente essere il docente di sostegno, ma può essere qualunque altro docente.

ART. 10 – SEGNALAZIONI E RELAZIONE FINALE

I docenti accompagnatori, a conclusione della visita guidata o del viaggio di istituzione, sono tenuti a informare per iscritto la dirigenza scolastica in merito ad eventuali inconvenienti verificatisi con particolare riferimento al comportamento tenuto dagli alunni, al servizio reso dalla ditta di trasporto o dell'agenzia viaggi o dell'albergo, segnalando in modo esaustivo tutti gli episodi rilevanti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Portolano
Firmato digitalmente